

AVV. PROF. MANLIO FORMICA

Docente di Diritto Amministrativo
Patrocinante presso le Magistrature Superiori

Via Boccaccio, 2/A – 03043 – Cassino
Tel. Fax 077621028 – Cell 3895869025
studiomanlioformica@gmail.com
avv.manlioformica@pec.avvocatocassino.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

-Sez. Lavoro-

RICORSO EX ARTT.414 E SEGG. CPC

con istanza di concessione di misure cautelari ex art.700 cpc anche inaudita altera parte ex art.669 sexies comma 2 cpc ed istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per:

Ins. Ioli Pasqualina (c.f. LIOPQL61H47G935W), nata a Posta Fibreno (FR), il 07.06.1961 ed ivi residente alla C.da Pizzone, 111, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente ricorso, dall'**Avv. Prof. Manlio FORMICA** (c.f. FRMMNL80H11F152N) – il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax 0776 21028 e/o al seguente indirizzo PEC: avv.manlioformica@pec.avvocatocassino.it – ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio Legale, sito in Cassino alla Via G. Boccaccio, 2/A

-Ricorrente-

Contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del ministro p.t., con sede in Viale di Trastevere, 76/A (c.f. 80185250588), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-Resistente-

-USR LAZIO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI FROSINONE in persona del legale rappresentante p.t., Codice Fiscale 80009750607, con sede in



Frosinone, alla Viale Olimpia 14/16 (zona Casaleno), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

- resistente-

con la chiamata in causa di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto (GPS), nella classe di concorso AAAA e ADAA della Provincia di Frosinone, concorrenti all'attribuzione degli incarichi di supplenza al 31 agosto o al 30 giugno nelle sedi indicate nella domanda presentata dall'attrice in data 27.05.2022 e di coloro ai quali gli incarichi di supplenza nelle predette sedi sono stati in concreto attribuiti

- controinteressati-

PREMESSO CHE

1. La Sig.ra Ioli Pasqualina, in possesso di "tre annualità di servizio sul sostegno", nonché in possesso del Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale ANSI CASSINO in data 19.12.1996 risulta abilitata all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria (cfr. Diploma, all. 1);
2. In virtù della ridetta abilitazione, la ricorrente ha partecipato a numerosi bandi di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, collocandosi puntualmente nelle posizioni utili all'assegnazione degli incarichi di supplenza;
3. Per completezza, si rappresenta che la Sig.ra Ioli risulta essere la referente unica del genitore, Sig.ra Farina Antonia (soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992), è pertanto gravata da tutti gli obblighi di assistenza nei confronti del genitore, per come previsti dalla predetta L. 104/1992 (cfr. dichiarazione sostitutiva con allegato provvedimento, all. 2);
4. Sempre per completezza di informazioni, si evidenzia che la ricorrente non gode attualmente di alcun aiuto familiare ed, anzi, deve provvedere lei stessa



con le esigue forze economiche che residuano dall'assegnazione delle brevi supplenze che con il presente ricorso si lamentano, al sostentamento del proprio coniuge, che attualmente non percepisce alcun reddito (cfr. dichiarazione dei redditi del Sig. D'Amassa Giuliano, all. 3);

5. Ciò riferito, pare ora il caso di precisare come già dall'anno scolastico 2011/2012, la ricorrente, iscritta nelle graduatorie scolastiche di riferimento, abbia ottenuto molteplici assegnazioni di cattedra (tipo di posto AN), in qualità di docente supplente.

In particolare, nell'anno 2012:

- In data 10.01.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 10.01.12 al 10.01.2012;
- In data 02.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 02.03.2012 al 02.03.2012;
- In data 06.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 06.03.2012 al 07.03.2012;
- In data 16.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 16.03.2012 al 16.03.2012;
- In data 19.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 19.03.2012 al 19.03.2012;
- In data 20.03.2012 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 20.03.2012 al 20.03.2012
- In data 21.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 21.03.2012 al 21.03.2012;
- In data 30.03.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 30.03.2012 al 30.03.2012;
- In data 13.04.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 13.04.2012 al 13.04.2012;
- In data 16.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 16.05.2012 al 16.05.2012;
- In data 18.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 18.05.2012 al 18.05.2012;
- In data 23.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 23.05.2012 al 23.05.2012;



- In data 25.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 25.05.2012 al 25.05.2012;
- In data 28.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 28.05.2012 al 29.05.2012
- In data 31.05.2012, le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso il circolo didattico Sora Terzo Sora – FREE049004 (cfr. all.), con decorrenza dal 31.05.2012 al 01.06.2012.

Nell'anno 2013:

- In data 07.02.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 07.02.2013 al 08.02.2013;
- In data 07.05.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 07.05.2013 al 07.05.2013;
- In data 30.05.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 30.05.2013 al 30.05.2013;
- In data 31.05.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 31.05.2013 al 31.05.2013;
- In data 29.11.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 29.11.2013 al 29.11.2013;
- In data 04.12.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 04.12.2013 al 04.12.2013;
- In data 05.12.2013 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 05.12.2013 al 05.12.2013;

Nell'anno 2014:

- In data 14.01.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 14.01.2014 al 17.01.2014;
- In data 21.01.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 21.01.2014 al 21.01.2014;
- In data 22.01.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 22.01.2014 al 24.01.2014;
- In data 27.01.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune presso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A –, con decorrenza dal 27.01.2014 al 27.01.2014



- In data 29.01.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 29.01.2014 al 31.01.2014;
- In data 03.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 03.02.2014 al 09.02.2014;
- In data 10.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 10.02.2014 al 16.02.2014;
- In data 18.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 18.02.2014 al 18.02.2014;
- In data 19.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 19.02.2014 al 19.02.2014;
- In data 27.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC81800A, con decorrenza dal 27.02.2014 al 27.02.2014
- In data 28.02.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. CASALVIERI, con decorrenza dal 28.02.2014 al 28.02.2014;
- In data 19.03.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 19.03.2014 al 21.03.2014;
- In data 24.03.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. CASALVIERI, con decorrenza dal 24.03.2014 al 24.03.2014;
- In data 31.03.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 31.03.2014 al 31.03.2014;
- In data 01.04.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 01.04.2014 al 01.04.2014
- In data 02.04.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 02.04.2014 AL 02.04.2014;
- In data 11.04.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 11.04.2014 al 11.04.2014;
- In data 29.04.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 29.04.2014 al 29.04.2014;



- In data 21.05.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 21.05.2014 al 21.05.2014
- In data 30.05.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 30.05.2014 al 30.05.2014
- In data 17.12.2014 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 17.12.2014 al 18.12.2014.

Nell'anno 2015:

- In data 16.01.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 16.01.2015 al 16.01.2015;
- In data 20.01.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 20.01.2015 al 20.01.2015;
- In data 21.01.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 21.01.2015 al 22.01.2015;
- In data 23.01.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 23.01.2015 al 23.01.2015;
- In data 24.02.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 24.02.2015 al 24.02.2015;
- In data 17.03.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. San Donato Val Di Comino – FRIC8100A, con decorrenza dal 17.03.2015 al 17.03.2015;
- In data 29.04.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 29.04.2015 al 30.04.2015;
- In data 07.05.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. 3^ Sora – FRIC851002, con decorrenza dal 07.05.2015 al 08.05.2015;
- In data 15.05.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 15.05.2015 al 15.05.2015;
- In data 21.05.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. ISOLA DEL LIRI – FRIC83200L, con decorrenza dal 21.05.2015 al 21.05.2015;



- In data 28.05.2015 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. 2^ "RICCARDO GULIA" SORA – FRIC850006, con decorrenza dal 28.05.2015 al 28.05.2015;

Nell'anno 2016:

- In data 14.01.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 14.01.2016 al 15.01.2016;

- In data 18.01.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 16.01.2016 al 22.01.2016;

- In data 26.02.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 26.02.2016 al 26.02.2016;

- In data 19.04.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. ATINA – FRIC821006, con decorrenza dal 19.04.2016 al 22.04.2016;

- In data 13.05.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. ATINA – FRIC821006, con decorrenza dal 13.05.2016 al 18.05.2016;

- In data 19.05.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. ATINA – FRIC821006, con decorrenza dal 19.05.2016 al 20.05.2016;

7

Sempre nel 2016 conseguiva il primo di una lunga serie di incarichi disposti sino al termine delle attività didattiche:

- In data 14.11.2016 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. I.C. 1^ SORA – FRIC849002, con decorrenza dal 14.11.2016 al 30.06.2017

Nell'anno 2017:

- In data 18.10.2017 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. 1^ M.S. GIOVANNI CAMPANO – FRIC83300C, con decorrenza dal 16.10.2017 al 30.06.2018;



- In data 09.11.2017 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. 1[^] SORA – FRIC849002, con decorrenza dal 09.11.2017 al 30.06.2018;

Nell'anno 2018:

- In data 23.10.2018 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. ISOLA DEL LIRI – FRIC83200L, con decorrenza dal 23.10.2018 al 30.06.2018;

Nell'anno 2019:

- In data 25.10.2019 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. 1[^] M.S. GIOVANNI CAMPANO – FRIC83300C, con decorrenza dal 16.10.2019 al 30.06.2020;

Nell'anno 2020:

- In data 24.09.2020 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune, **fino al termine delle attività didattiche**, preso l'Istituto Comprensivo I.C. ISOLA DEL LIRI – FRIC83200L, con decorrenza dal 24.09.2020 al 30.06.2021;

Nell'anno 2021:

- In data 05.10.2021 le veniva assegnata la supplenza per un posto interno **fino al termine delle attività didattiche** preso l'Istituto Comprensivo I.C. 2[^] “RICCARDO GULIA” SORA – FRIC850006, con decorrenza dal 05.10.2021 al 30.06.2022.

Nell'anno 2022:

- In data 24.10.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 24.10.2022 al 28.10.2022;
- In data 02.11.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 02.11.2022 al 04.11.2022;
- In data 21.11.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 21.11.2022 al 24.11.2022;
- In data 28.11.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 28.11.2022 al 30.11.2022;
- In data 01.12.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 01.12.2022 al 02.12.2022;



- In data 05.12.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 05.12.2022 al 05.12.2022;
- In data 06.12.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 06.12.2022 al 07.12.2022;
- In data 7.12.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. EVAN GORGA BROCCOSTELLA – FRIC81700E, con decorrenza dal 07.12.2022 al 21.12.2022.
- In data 22.12.2022 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 22.12.2022 al 22.12.2022;

Nell'anno 2023:

- In data 09.01.2023 le veniva assegnata la supplenza per un posto comune preso l'Istituto Comprensivo I.C. Alvito – FRIC82000A, con decorrenza dal 09.01.2023 al 27.01.2023;

(Per tutti cfr. lettere di incarico, all. 4).

6. Come emerge dalla suesesa rassegna, la Sig.ra Ioli, iscritta per la prima volta nelle graduatorie scolastiche nell'anno 2011, ha, negli anni, conseguito una importante progressione professionale; ed invero, partendo dall'assegnazione di supplenze brevi, **a decorrere dall'anno 2016 la stessa cominciò ad ottenere incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno);**
7. Sfortunatamente, la sudata progressione ha subito, nell'anno scolastico in corso (a.s. 22/23) una grave battuta d'arresto, determinata dalla condotta dell'Amministrazione convenuta che, inopinatamente, ha pretermesso la Sig.ra Ioli dal novero delle assegnatarie di cattedre annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, generando una illegittima retrocessione della ricorrente verso l'assegnazione di spezzoni di supplenza;
8. Già prima del termine dell'anno scolastico 2022/2023, e precisamente in data 27.05.2022, la ricorrente presentava la propria domanda di iscrizione nella Graduatorie della Provincia di Frosinone (cfr. domanda del 27.05.2022, all. 1)
9. Successivamente in data 28.06.2022 la stessa inoltrava l'apposito modulo per la scelta delle scuole per l'assegnazione di supplenze brevi; ed ancora, ad



integrazione della domanda, la Sig.ra Ioli, in data 10.08.2022 trasmetteva l'apposita dichiarazione sostitutiva nella quale specificava di essere l'unica referente della madre, Sig.ra Farina Antonia (soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/1992) e che fosse, pertanto, gravata da tutti gli obblighi di assistenza nei confronti del genitore, per come previsti dalla predetta L. 104/1992 (cfr. domanda scelta scuole del 28.06.2022, all. 5, oltre alla dichiarazione sostitutiva con allegato provvedimento di riconoscimento ex L. 104/1992, all. 2);

10. **Ancora in seguito, in data 12.08.2022**, la Sig.ra Ioli procedeva con la presentazione della propria domanda per la scelta delle scuole per l'assegnazione delle supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, relativamente alle classi di concorso AAAA e ADAA (cfr. all. 6);
11. All'esito della domanda la ricorrente veniva collocata alla posizione n. 62 della graduatoria globale, con l'assegnazione di 88 punti, su classe di concorso sostegno (ADAA - cfr. stralcio sub. all. 7), solo per completezza, si rappresenta che l'istante è altresì inclusa nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) cu classe di concorso AAAA, sulla posizione n. 113 con 102 punti (cfr. stralcio sub. all. 8)
12. Inspiegabilmente, tuttavia, al momento dell'iscrizione alla GPS della Provincia di Frosinone mancava, non essendo stata resa nota dall'Ufficio preposto, l'indicazione dei posti disponibili presso i singoli Istituti;
13. Successivamente l'Amministrazione procedeva con la pubblicazione dei bollettini contenenti l'individuazione degli insegnanti assegnatari;
14. Già dal bollettino del 06.10.2022 emergeva l'illegittima esclusione della ricorrente dal novero degli aspiranti; alla stesa venivano infatti preferiti altri candidati con punteggi sensibilmente inferiori (cfr. bollettino del 06.10.2022, all.9);
15. Ed invero dallo stesso bollettino si evince l'assegnazione di supplenze annuali e/o comunque sino al termine delle attività didattiche in favore di candidati



con punteggi assai inferiori e collocatisi in graduatoria in posizioni deteriori rispetto alla ricorrente;

16. Al predetto bollettino è seguita la pubblicazione di altri bollettini (bollettini del 27 ottobre e del 9 novembre 2022), mediante i quali l'Amministrazione Scolastica, perseverando nei propri errori di valutazione e susseguente assegnazione, **incaricava per supplenze annuali aspiranti docenti con punteggi inferiori rispetto alla ricorrente** (cfr. bollettini del 27.10.2022 e del 09.11.2022, all.ti 10 e 11);

//////////

Con il presente atto l'ins. Ioli Pasqualina, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, propone ricorso per il riconoscimento di un incarico di supplenza dal 01.09.2022 sino al 31.08.2023 ovvero sino alla fine attività didattiche, (30.06.2023), per il corrente anno scolastico 2022/2023, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Frosinone

MOTIVI

11

I. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del lavoro.

Sul punto poche battute.

Questa Difesa rileva che per individuare correttamente il foro competente occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti del Ministero dell'Istruzione, si applica **il quinto comma dell'art 413, cod. proc.civ.** (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), per cui *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”* (sul punto v. anche Tribunale de L'Aquila, sent n. 2859/2019).



Atteso quanto innanzi, rilevato che l'ultimo incarico espletato dalla ricorrente, come da contratto di lavoro che verrà depositato non appena disponibile, è stato portato a termine in data 27.01.2023 presso l'Istituto I.C. Alvito, il giudizio dovrà intendersi correttamente incardinato presso l'Intestato Tribunale.

II. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione - Violazione e/o falsa applicazione O.M. n. 112/2022 - Sulla negligente condotta dell'Amministrazione resistente in ordine all'attribuzione degli incarichi in palese violazione del criterio meritocratico

Come già preannunciato nella disamina in "fatto", emerge con palmare evidenza la assoluta carenza dell'apparato motivazionale che avrebbe dovuto supportare gli impugnati provvedimenti, i quali si ergono dunque in palese distonia con il sostrato fattuale e giuridico che contraddistingue l'odierna fattispecie.

Tale comportamento, oltre a denotare il fatto che l'amministrazione non abbia affrontato le problematiche prospettate con la dovuta ponderazione, finisce per sacrificare irragionevolmente le esigenze prospettate dalla concludente e tradisce il palese difetto di istruttoria che affligge i procedimenti che hanno condotto l'amministrazione alla emanazione dei noti bollettini.

Ecco, allora, che si profila in tutta la sua pregnanza il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione: l'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la pregnanza della posizione maturata dalla ricorrente, riconoscendole *de plano* il diritto a conseguire l'agognato incarico annuale.

In sostanza, il procedimento di attribuzione degli incarichi annuali e fino al termine dell'attività didattica risulta affetto da una serie di vizi tali da inficiarne irrimediabilmente la validità.

In ordine alla condotta serbata dalla resistente al momento delle predette assegnazioni, è necessario, pertanto, passare immediatamente in rassegna i



bollettini pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale, al fine di evidenziare con dovizia le illegittimità perpetrate.

§ Segnatamente, con riferimento al PRIMO bollettino del 06.10.2022 occorre evidenziare l'assegnazione, **presso le sedi espressamente indicate dalla ricorrente** (cfr. domande di inserimento in allegato), di cattedre annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, in favore di aspiranti docenti assegnatari di punteggio e di una posizione assai deteriore rispetto a quella della ricorrente (la quale per inciso si è collocata, per il sostegno, alla posizione n. 62 della graduatoria con 88 punti).

Ed invero, mediante il bollettino in parola venivano assegnate cattedre a candidati con meno di 50 punti complessivi e collocatisi in graduatoria in posizioni inferiori alla seicentesima (cfr. bollettino del 06.10.22 all 9).

In particolare venivano assegnate supplenze a:

- Annunziata Filomena Forte, con punteggio di 59.5 e collocatasi alla posizione n. 604 presso l'Istituto Evan Gorga di Broccostella;
- Stefania Petrozzi, con punteggio di 59 e collocatasi alla posizione n. 611 presso l'Istituto Riccardo Gulia Sora
- Antonella Borrasso, con punteggio di 58.5 e collocatasi alla posizione n. 617 presso l'Istituto Comprensivo Atina;
- Samanta Irene, con punteggio di 56.5 e collocatasi alla posizione n. 644 presso l'Istituto Comprensivo Arpino;
- Marisa Cicchini, con punteggio di 53 e collocatasi alla posizione n. 699 presso l'Istituto Evan Gorga di Broccostella;
- Manila Taglienti, con punteggio di 48 e collocatasi alla posizione n. 751 presso l'Istituto Comprensivo 2[^] Veroli;
- Lidia Scala, con punteggio di 48 e collocatasi alla posizione n. 757 presso l'Istituto Comprensivo Isola del Liri;
- Daniela Onorati, con punteggio di 46.5 e collocatasi alla posizione n. 777 presso l'Istituto Comprensivo 1[^] Veroli;



- Nadia Salvati, con punteggio di 45 e collocatasi alla posizione n. 800 presso l'Istituto Comprensivo 1^ Veroli
- Gisella Carmelina Fortuna, con punteggio di 42 e collocatasi alla posizione n. 860 presso l'Istituto Comprensivo Atina.

§ Con riferimento al SECONDO bollettino del 27.10.2022 (all.10), l'errore commesso dall'Amministrazione, a detrimento della Sig.ra Ioli, appare ancor più evidente. Ed invero, con riferimento alle scuole espressamente indicate dalla ricorrente nella propria domanda, si è giunti ad assegnare incarichi sino al termine delle attività didattiche a candidati con punteggio addirittura pari a 10 collocatisi in graduatoria in posizioni oltremodo deteriori rispetto a quella della ricorrente.

Sul punto, si indicano gli incarichi assegnati a:

- Elena Peraglia, con punteggio di 65.5 e collocatasi alla posizione n. 543 presso l'Istituto Comprensivo Aquino;
- Maria Domenica Vallecoccia, con punteggio di 50 e collocatasi alla posizione n. 732 presso l'Istituto Comprensivo Alatri Sacchetti;
- Mariolina Persichino, con punteggio di 42 e collocatasi alla posizione n. 862 presso l'Istituto Comprensivo 1^ Cassino;
- Anna Rita Banchi, con punteggio di 12 e collocatasi alla posizione n. 1677 presso l'Istituto Comprensivo Fiuggi;
- Mariangela Renzi, con punteggio di 10 e collocatasi alla posizione n. 1830 presso l'Istituto Omnicomprensivo Roccasecca.

§ Ed ancora, con riferimento al TERZO bollettino, del 09.11.2022 (all. 11), in linea di continuità con l'errore primigenio, **l'Amministrazione ha provveduto al reclutamento di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente.** Venivano, infatti, assegnate una cattedra di sostegno presso l'I.C.2^ PONTERCORVO, sino al termine delle attività didattiche in favore di Fallone Sabrina, la cui nomina stata in seguito revocata (con 63.5 punti, pos. 563) ed un'altra cattedra, per posto di tipo comune, presso l'Istituto Comprensivo di Anagni, sino al termine



dell'attività didattiche in favore della stessa Sig.ra Fallone Sabrina, la quale è stata assegnata successivamente a nuova sede.

§

Le predette docenti, hanno di talché scalzato la ricorrente, su sedi dalla medesima espresse in sede di domanda, pur avendo un punteggio decisamente deteriore.

Ciò premesso, gioverà ora precisare che a seguito della pubblicazione del terzo bollettino del 09.11.2022 è ormai preclusa alla ricorrente la possibilità di beneficiare di una cattedra annuale o comunque sino al termine delle attività didattiche, essendo state esaurite le disponibilità dei posti (di tipo AN e Sostegno) presso le sedi opzionate al tempo dell'iscrizione della GPS.

////////

Orbene, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'ins. Ioli a personale adagiato in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente deriva con tutta evidenza da un ERRORE del sistema basato sul c.d. algoritmo.

Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS.

In altre parole, la circostanza che l'assegnazione degli incarichi di supplenza in esame sia avvenuta sulla base di una procedura governata da un sistema informatico imperniato su di un algoritmo, come si evince dall'art. 12 quarto comma, della citata O.M. n. 112/2022 (cfr. all.12), non consente di dedurre sic et simpliciter la correttezza dell'esito della procedura, quantomeno con riguardo al triste epilogo contaminato dall'assegnazione degli incarichi nelle sedi indicate dall'istante a docenti allocati in posizione deteriore rispetto a quella vantata dalla Sig.ra Ioli.

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi



indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima, laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n. 1617/2020 del 17.7.2020).

* * * *

Si osservi che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente, nella specie - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede (cfr. Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, 15/09/2022, n.681; Tribunale Frosinone sez. lav., 11/02/2022, n.2813)



III. Sulla sussistenza del beneficio di priorità nella scelta delle scuole derivante dagli obblighi di assistenza prestati ex L. 104/1992 art 33. Co 7.

Come si evince dalla suestesa narrativa, la Sig.ra Ioli non aveva bisogno di produrre alcun ulteriore titolo e/o documento utile a garantirle la preferenza nell'assegnazione delle supplenze sino al termine delle attività didattiche, dovendo la stessa essere preferita alle aspiranti docenti, che l'hanno ingiustamente scavalcata, già solo in ragione del miglior punteggio e della migliore posizione in graduatoria riconosciutale all'esito della domanda.

Solo per scrupolo difensivo, si rappresenta che la Sig.ra Ioli, come da domanda allegata, ha comunicato all'Amministrazione resistente di essere gravata, quale unica referente della Sig.ra Farina Antonia, degli obblighi di assistenza ex L. 104/1992 (cfr. all. 2)

Nella spiegata qualità di assistente di soggetto portatore di handicap, per come anche previsto dalla circolare del Ministero dell'Istruzione n. 25089/2021, alla Sig.ra Ioli va riconosciuto il diritto di preferenza nella scelta delle scuole.

17

V. Sulla sussistenza dei presupposti dell'invocata tutela cautelare

Per quanto attiene al *fumus*, sia consentito rinviare alla narrazione che precede, laddove sono stati lumeggiati molteplici profili di illegittimità e di irragionevolezza dell'operato della P.A., il cui *agere* si pone con tutta evidenza in palese spregio dei principi di ragionevolezza e di logicità dell'azione amministrativa, in quanto violativo di precetti normativi attuativi di preminenti valori costituzionali.

Con il presente ricorso, la Scrivente deve pertanto necessariamente svolgere domanda di tutela cautelare ai fini dell'immediata assegnazione di una cattedra annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, sulla scorta delle opzioni



espresse, **cattedre tutte ad oggi illecitamente occupate da soggetti aventi titolo deteriore.**

Del resto, appare *ictu oculi* l'illegittimità della procedura di reclutamento espletata dall'Amministrazione resistente, la quale non ha in alcun modo ovviato agli errori di calcolo connessi alle inefficienze dell'algoritmo.

Sussiste inoltre il *periculum in mora*, in quanto il mancato riconoscimento del diritto cagiona effetti lesivi irreparabili, involgenti la sfera dei diritti personali e familiari dell'ins. Ioli, costituzionalmente garantiti e insuscettibili di reintegrazione per equivalente ex post.

E' di incontestabile risalto, altresì, la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe se si attendesse la trattazione nel merito della causa.

Il *periculum* qui denunciato rileva sotto molteplici profili.

In apicibus, la situazione delineatasi è foriera di una condizione di estrema precarietà a danno della Sig.ra Ioli, che, ad oggi, non può che giovare di contratti per supplenze brevissime, da assolvere, peraltro, nei più disparati comuni della provincia. Ciò comporta l'evidente impossibilità per la ricorrente di condurre un'esistenza dignitosa, essendole preclusa la possibilità di programmare, anche nel breve termine, le proprie scelte di vita.

Né tantomeno la ricorrente può giovare, onde sopperire alla denunciata situazione di precarietà, dell'aiuto dei familiari. Al contrario, la Sig.ra Ioli, ad oggi, deve farsi carico delle esigenze del proprio coniuge, Sig. D'Amassa Giuliano, che si è ritrovato in una sfortunata situazione di mancata percezione di redditi, come si evince dalla dichiarazione dei redditi allegata.

In secundis, nella vicenda *de qua* risalta un vero e proprio danno alla professionalità, faticosamente costruita negli anni dalla ricorrente, la quale ha subito, a seguito delle illegittimità perpetrate, un'inaccettabile involuzione, giungendo così dall'aver raggiunto il traguardo della nomina annuale negli



anni 2016-2022 all'essere tornata agli spezzoni di supplenza, alla stregua dei primordi.

Da ultimo, non certo per importanza, la mancata assegnazione di cattedre annuali comporta l'impossibilità per la ricorrente di ottenere il punteggio massimo conseguibile (punti 12) nell'anno scolastico e rispendibile nell'anno successivo, con l'intollerabile conseguenza di vedersi in futuro scavalcata, ancora una volta, da soggetti privi di titolo.

Tra l'altro, sotto il profilo da ultimo delineato, si rimarca che la condizione di precarietà che ad oggi travolge la ricorrente, **non consente alla medesima di fruire dei più ampi benefici e garanzie previsti dal CCNL di riferimento**. Non a caso nei confronti dei docenti destinatari di supplenze brevi è garantita, solo a titolo esemplificativo, la conservazione del posto, in caso di malattia, per massimo 30 giorni, a fronte dei 9 mesi garantiti ai docenti con incarico annuale e/o sino al termine delle attività didattiche.

Per tutto quanto sopra argomentato appare, pertanto, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 cpc., in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, cagionerebbe un pregiudizio imminente, grave ed irreparabile ad un bene della vita fondamentale e non risarcibile per equivalente

////////

Tutto ciò premesso l'ins. Ioli Pasqualina, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Cassino affinché, previa fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. ed emanazione di ogni opportuno provvedimento, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, previa concessione di idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Frosinone (e in particolare dei bollettini nn. 2,3 e 4, all.ti ai nn. 9,10 e 11), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS di prima fascia e seconda fascia della Provincia di Frosinone, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, in relazione alla classe di concorso ADAAA (oltre che AAAA);

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico di supplenza sino al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività didattiche (a.s. 2022/2023)

e, per l'effetto,

- ordinare alle Amministrazioni convenute di attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato sino al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda, in relazione alla classe di concorso ADAAA.

- Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore nella sua qualità di antistatario.

In via istruttoria:

-Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti indicati in narrativa;

-Inoltre, si richiede fin da ora che codesto on.le Giudicante voglia ordinare alle amministrazioni resistenti la produzione di tutta la documentazione relativa alle operazioni di reclutamento del personale docente della Scuola dell'infanzia relativamente all'a.s. 2022/2023, ivi compresa la dettagliata indicazioni delle sedi disponibili ai fini della assegnazione delle cattedre annuali e fino al termine delle attività didattiche in ambito provinciale.



Dichiarazione di valore

*Ai sensi DPR 115 2002 si dichiara che la presente controversia è esente dal pagamento del contributo unificato avendo il ricorrente percepito nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio (anno 2022) un reddito familiare non superiore alla soglia di legge, come da autocertificazione in atti.
Il valore della causa è indeterminabile.*

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.151 CPC

Si chiede espressamente che l'Il.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (www.usrlazio.it) nonché sul sito internet dell'Ambito Territoriale di Frosinone (lnx.uspistruzione.fr.it/wp2/) a cui gli Uffici provvederanno non appena riceveranno la notifica da parte della ricorrente.

Tanto si rende necessario stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Cassino, 25.01.2023

Avv. Prof. Manlio Formica

